

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 29 dicembre 2022, n. 273

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 0,99 MWe sito nel Comune di Lucera, in località "VACCARELLA";
- connessione in antenna dalla linea MT esistente MEZZANO -- DP60-34801 in derivazione dal nodo DP60-4-065817, alimentata dalla CP SAN SEVERO SUD, mediante costruzione di circa 950 m di cavo aereo AL 35 mmq e mt. 50 ca in cavo interrato in AL 185 mm².,
- costruzione di una cabina di consegna

Società proponente SOCIETA' AGRICOLA PINTO Contrada Seggio, SNC 71036 Lucera (FG) P.I.: 01806560718.

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Responsabile PAUR" ing. Valentina Benedetto, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace

PREMESSO CHE:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con l’art.27 bis del D.L.gs. n.152/2006 e s.m.i. è stato introdotto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;

RILEVATO CHE:

- La società istante **Società Agricola Pinto (di seguito Proponente)** con sede legale in **Contrada Seggio SNC, 71036 LUCERA(FG)- P.I.: 01806560718**, richiedeva a questa Regione, con nota acquisita al prot. 159/6069 del 8/11/2018, ai sensi del D. Lgs. 387/2003 – art.12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di **1 MW** nel Comune di **Lucera** nonché delle infrastrutture di rete necessarie.
- Con nota prot.n.6589 del 11.12.2018 la scrivente Sezione Transizione Energetica, già Infrastrutture energetiche e Digitali, dopo aver effettuato la verifica formale sulla documentazione inviata e riscontrato alcune anomalie formali, comunicava all’istante il preavviso d’improcedibilità con richiesta di integrazioni.
- Con nota acquisita al prot. 159/620 del 8/02/2019 l’Istante trasmetteva le integrazioni documentali richieste, rendendo procedibile l’istanza.
- In ordine alle opere di connessione, la Società E-distribuzione SpA, con preventivo di connessione alla

rete MT, per Cessione Totale (rif. Codice Rintracciabilità: 180845898), prevedeva che l'impianto eolico venisse allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla linea MT MEZZANO -- DP60-34801, alimentata dalla CP SAN SEVERO SUD da ubicarsi nel sito individuato dal produttore, mediante la realizzazione delle opere sinteticamente individuate in:

- connessione in antenna dalla linea MT esistente MEZZANO -- DP60-34801 in derivazione dal nodo DP60-4-065817, mediante costruzione di circa 950 m di cavo aereo AL 35 mmq e mt. 50 ca in cavo interrato in AL 185 mmq.,
 - costruzione di una cabina di consegna.
- In ordine alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, con nota acquisita in sede d'istanza, la Società proponente dichiarava *“che l'impianto in oggetto non è soggetto a Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 11/2001 e ss.mm. ii., per i seguenti motivi:*
 - *non rientra al punto e) dell'Allegato IV alla parte II al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita “impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW”;*
 - *non ricade in alcuna fattispecie di cui all'allegato al D.M. 30/03/2015 “Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza delle Regioni e Province autonome – Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006”*, essendo distante più di 1km da altri impianti della stessa tipologia;
 - *secondo quanto specificato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, nella circolare del 22/04/2013 prot. n. 9275 “Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati sulla terraferma. Indirizzi in merito all'applicazione della procedura di VIA”.*
 - In presenza dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, la Sezione Transizione Energetica, già Infrastrutture energetiche e Digitali, con nota prot. n. 678 del 12.02.2019 comunicava il formale **avvio del procedimento**.
 - Con nota prot.n.2149 del 16.05.2019 questa Sezione convocava, per il giorno **11.06.2019**, la riunione della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in oggetto.
 - Con nota pec del 5.06.2019, questa Sezione comunicava, per impegni istituzionali concomitanti, l'aggiornamento della data convenuta per la Riunione della Conferenza di Servizi prevista per il 11.06.2019 alla data del **9.07.2019**.
 - Con nota prot. n. 3589 del 5.09.2019 la scrivente Sezione trasmetteva alle amministrazioni competenti al rilascio del rispettivo parere, ancorché non intervenute in conferenza, copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi, svoltasi in data 9.07.2019, che si concludeva con la riserva del Responsabile del Procedimento delle proprie determinazioni in merito al procedimento in oggetto.
 - Con nota pec acquisita al prot.n.8171 del 16.11.2020 la società Proponente sollecitava la chiusura dell'iter autorizzativo.
 - Con nota prot.n. 4565 del 3.05.2021 la Sezione scrivente convocava per il giorno **1 giugno 2021** una nuova riunione di Conferenza di Servizi, comunicando che la stessa si sarebbe svolta in modalità telematica sulla piattaforma “Google-Meet”, successivamente aggiornata (rif. prot.n.5391 del 20.05.2021) alla data dell' 8.06.2021.
 - Con nota prot.n. n.7289 del 5.07.2021 la scrivente Sezione trasmetteva alle amministrazioni competenti al rilascio del rispettivo parere, ancorché non intervenute in conferenza, copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi, svoltasi in data 8.06.2021, durante la quale si invitava la società istante:
 - *a fornire ad Enac le integrazioni richieste, al fine di superare le criticità evidenziate nel parere espresso ed acquisito nella stessa sede;*
 - *a trasmettere l'elaborato planimetrico ad Anas come richiesto con la nota n.326836 del*

25.05.2021 e la documentazione integrativa richiesta dal Servizio Autorità Idraulica con la nota n.8695 del 4.06.2021.;

- a concordare con il Comune di Lucera le misure di compensazione ambientale e territoriale da realizzare, dandone riscontro a questa Sezione;
 - le integrazioni richieste dall’Ufficio per le Espropriazioni con la nota n. 10993 del 4.07.2019, al fine del rilascio del parere di competenza.
 - Nella stessa seduta di Conferenza di Servizi questa Sezione, preso atto della sospensione del procedimento richiesta dalla Società, si riservava di aggiornare la Conferenza di Servizi ad una data successiva al 10 settembre 2021 e di assumere le proprie decisioni in merito all’esito del procedimento.
- Con nota pec del 22.12.2021, acquisita al prot.n.13323 di pari data, la società Proponente trasmetteva ad ENAC lo studio aeronautico in riscontro al parere espresso con nota n. 52613 del 11.05.2021.
 - Con nota prot.n. 2246 del 15.03.2022 la Sezione scrivente convocava per il giorno **6.4.2022** una nuova riunione di Conferenza di Servizi, comunicando che la stessa si sarebbe svolta in modalità telematica sulla piattaforma “Google-Meet”. Con la stessa nota si rilevava che non vi era in atti alcuna valutazione di riscontro da parte delle autorità settoriali competenti (ENAC/ENAV) in ordine alla documentazione di integrazione predisposta a seguito delle criticità evidenziate da ENAC con il proprio parere n.52613 del 10.05.2021. Pertanto si invitava la società istante a perfezionare le valutazioni in contraddittorio come richieste da ENAC.
 - Con nota pec del 31.03.2022, acquisita al prot.n.2881 del 4.04.2022, la società Proponente in merito al parere espresso dal Servizio regionale dell’Autorità Idraulica, rilevava che, a valle delle integrazioni già prodotte, lo stesso Servizio aveva rilasciato il parere favorevole con la nota prot.n.4581 del 18.03.2019.
 - Con nota pec del 5.04.2022, acquisita al prot.n.2993 del 6.04.2022, la società Proponente chiedeva di posticipare la data della Conferenza di Servizi di 15 giorni, “a seguito comunicazione verbale da parte dell’ENAC per tramite del funzionario Geom. Cinquegrana, nella quale manifestava l’impossibilità di trasmettere i pareri necessari entro domani, 6 Aprile 2022”.
 - Con nota pec prot.n. 3015 del 6.04.2022, la scrivente Sezione, con riferimento alla nota prot.n. 2246 del 15.03.2022 con la quale è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 6 aprile 2022 alle ore 11:00, comunicava, prendendo atto della richiesta avanzata dalla società Proponente di posticipare la data della Conferenza di Servizi di 15 giorni, che la stessa veniva aggiornata alla data del **22 aprile successivo**.
 - Con nota pec del 21.04.2022, con riferimento alla nota di questa Sezione prot.n. 3015 del 6.04.2022 con la quale veniva posticipata la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 22 aprile 2022 alle ore 11:00, si comunicava che, per sopraggiunta indisponibilità del funzionario istruttore per motivi di salute, la stessa veniva aggiornata alla data del **29 aprile successivo** e poi, ancora, al 10 maggio successivo attesa la perdurante condizione di impedimento (rif. nota pec del 28.04.2022).
 - Con nota pec prot.n.3817 del 11.05.2022, questa Sezione, comunicava che:“- stanti i problemi di natura tecnica che non hanno consentito l’avvio della stessa riunione in modalità telematica; - preso atto della richiesta avanzata dalla società proponente acquisita in data 10.05.2022, acquisita al prot.n. 3764 di pari data, di posticipare la data della Conferenza di Servizi di 30 giorni, in quanto “a seguito dei pareri ENAC appena ricevuti, la scrivente in merito alle pratiche di cui all’oggetto, per poter esaminare le prescrizioni ricevute, richiede di posticipare di 30 gg le c.d.s. del 10/05/2022”, la stessa veniva aggiornata alla data del **10 giugno**.
 - Con nota prot.n. n.5383 del 20.06.2022 la scrivente Sezione trasmetteva alle Amministrazioni in indirizzo, ancorché non intervenute in conferenza, copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi, svoltasi in data 10.06.2022, durante la quale si invitava la società istante:
 - a trasmettere le integrazioni documentali richieste dal Servizio Regionale dell’Autorità Idraulica con la nota prot.n.6032 del 1.04.2022;
 - a presentare, prima dell’adozione del provvedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica,

come richiesto dall' Ufficio Regionale per le Espropriazioni con la nota prot.n.5576 del 25.03.2022, la dichiarazione di manleva.

- Con nota pec del 14.06.2022, acquisita al prot.n. 5196 dello stesso 14.06.2022, la società Proponente comunicava all'ENAV S.p.A. comunicava *"di recepire la prescrizione contenuta nella nota ENAC – PROT.-13/04/2022 – 0045630-P e quindi di abbassare la turbina eolica oggetto dell'autorizzazione di cui all'oggetto di m. 21,15 AGL, in modo che l'aerogeneratore rispetti la quota finale di m. 201,00 AMSL2"*.
- Con nota pec del 14.06.2022, acquisita al prot.n. 5197 dello stesso 14.06.2022, la società Proponente ottemperava a quanto richiesto nella conferenza di Servizi del 10.6.2022 (verbale prot.n. n.5383 del 20.06.2022) in merito alla dichiarazione di manleva.
- Con nota pec del 26.07.2022, acquisita al prot.n. 7254 dello stesso 26.07.2022, la società Proponente ottemperava a quanto richiesto nella conferenza di Servizi del 10.6.2022 (verbale prot.n. n.5383 del 20.06.2022) in merito all'Autorità Idraulica, trasmettendo il parere favorevole, alla realizzazione dell'intervento in progetto della stessa Autorità, rilasciato con prot. 13236 del 26/07/2022.
- Essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ..."*; ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 12220 del 16.11.2022, la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, comunicava agli Enti **la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi**; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la Società Agricola Pinto alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.
- Con nota pec del 17.11.2022, acquisita al prot.n.12251, la Società Agricola Pinto chiedeva che *"il provvedimento finale di Autorizzazione Unica sia rimodulato ad una potenza nominale pari a 0,99 MW anziché 1 MW, in modo tale che l'autorizzazione risulti in linea con la richiesta di connessione pari a 990 kW preventivata da e-distribuzione ed accettata dalla società. Tale adeguamento riguardante esclusivamente una marginale riduzione di potenza, non comporterà alcuna modifica al progetto definitivo presentato, né tantomeno verrà modificato fisicamente l'aerogeneratore proposto"*.
- Con nota del 29.11.2022, acquisita al prot.n.13064 di pari data, la Società Agricola Pinto trasmetteva la documentazione propedeutica al rilascio procedimento di Autorizzazione Unica.
- Con nota AOO_092 / 0003196, acquisita al prot.n.14775 del 19.12.2022, l'Ufficio Rogante della Regione Puglia trasmetteva copia dell'atto unilaterale d'obbligo, recante in sovrimpressione il numero di repertorio 024720 assegnato in data 6.12.2022 da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

➤ **Comando Vigili del Fuoco di FOGGIA, prot.n.7636 del 17.05.2022**

"Con la presente si riscontra la nota di codesto Ente riguardante l'argomento in oggetto assunta al prot. n. 7406 del 12.05.2022 agli atti di questo Comando, significando che per l'impianto di che trattasi è assoggettato agli obblighi del regolamento di prevenzione Incendi di cui al DPR 151/2011 la eventuale cabina di trasformazione qualora con quantitativo di olio combustibile superiore a 1 mc, poiché ricompresa nell'allegato I al p.to 48 ed ogni altra eventuale attività presente, qualora, rientrando nell'elenco innanzi citato, il responsabile dell'attività dovrà presentare a questo Comando la istanza di valutazione del progetto con le modalità previste dal DM 07.08.2012, si rappresenta che questo Comando sarà in grado di esprimere un parere in merito solo previa acquisizione del progetto della infrastruttura da cui sia rilevabile il rispetto del DM 15.07.2014 e/o altra normativa di prevenzione incendi vigente in materia"

➤ **Il Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione IV Sezione UNMIG di Napoli, con pec del 24.5.2019, prot. 2278 del 25.05.2022**

“Si segnala che, dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell’11.06.2012, prot. n. 11626.

Tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare e reperibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’indirizzo:

<https://unmig.mise.gov.it/>

nella sezione Dati - Altre Attività - Nulla osta minerario per linee elettriche e impianti.

Da tali pagine è possibile avviare direttamente la procedura per le verifiche.

Si fa presente, infine, che la procedura sopra citata, da adottare anche in caso di integrazioni/modifiche dei progetti, assolve gli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio nel procedimento, fermo restando l’obbligo per il proponente di inviare a quest’Ufficio la dichiarazione nei casi previsti dalla citata circolare.”

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

- con nota pec acquisita in data 11.03.2022 la Società istante trasmetteva al Ministero all’UNMIG l’asseverazione interferenza con le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e le attività di stoccaggio del gas naturale.

Rilevato che:

- Come previsto dalla dall’Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica “[...]assolve gli obblighi di coinvolgimento [...]” dell’Ufficio Territoriale su menzionato.

Si ritiene superato quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Sez. U.N.M.I.G.

➤ **Comando Militare Esercito Puglia - SM-Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari, M_D E24472 REG2019 0008769 23-05-2019**

“In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando:

- ESAMINATA l’istanza della REGIONE PUGLIA;
- VISTI i pareri favorevoli del 15° Reparto Infrastrutture di Bari e del Comando Forze Operative Sud di Napoli;;
- TENUTO CONTO che l’impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro,

ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l’esecuzione dell’opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D. Lgs 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presen7.a di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx”.

➤ **Il Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione III Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, con nota prot.n. U.0118281 23-07-2019**

“Sussistendone i presupposti di legge si rilascia alla suddetta Società Agricola Pinto il

NULLA OSTA

alla costruzione, secondo il progetto presentato, dell’elettrodotto MT relativo all’impianto di produzione di

energia elettrica da fonte eolica da 1 MWe in agro di Lucera (FG) località Vaccarella, per il collegamento dello stesso alla rete elettrica nazionale, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

Tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata

si hanno rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il presente Nulla Osta è concesso indipendentemente dall'atto di sottomissione redatto dalla Società Agricola Pinto e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di LUCERA, in data 4/06/2019 al n. 400, serie tre, senza nessun pregiudizio delle clausole in esse contenute e fatti salvi i diritti che derivano al ministero dello sviluppo economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933"

➤ **Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, servizio territoriale di Foggia vincolo idrogeologico nota prot. AOO_180/0028560 27/05/2021**

"In riferimento alla Vs pec prot.n. r_puglia/AOO_159/PROT/03/05/2021/0004565 acquisita al nostro prot.n. r_puglia/AOO_180/PROT/10/05/2021/0023966, riguardante l'argomento di cui in oggetto ed esaminati gli elaborati tecnici, si precisa quanto segue:..."

"..SI COMUNICA CHE

*1) le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto, **non sono soggetti a** vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica;*

2) Vengano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;

3) Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;

4) L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi";

5) Non è consentita la estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale;

6) L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata da questo Servizio nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951;

7) Per la realizzazione del progetto potrebbe rendersi necessario l'abbattimento di piante di olivo anche con caratteristiche di monumentalità; in tal caso, la normativa in materia prevede, in caso di realizzazione di opere di pubblica utilità, la deroga al divieto di abbattimento degli alberi di ulivo, previa autorizzazione di questo Servizio;

8) Per la realizzazione del progetto potrebbero rendersi necessarie estirpazioni di superfici vitate, nel qual caso la normativa vigente prevede la richiesta ed il successivo rilascio di autorizzazione da parte di questo Servizio Regionale;

9) per quanto concerne l'eventuale abbattimento di piante olivo e/o taglio di piante di interesse forestale e/o estirpazione di superfici vitate, questo Servizio rilascerà i provvedimenti autorizzativi di competenza solo dopo aver effettuato gli accertamenti in campo ed acquisito tutta la documentazione atta a comprovare la mancanza di vincoli;

10) Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;

11) Ai sensi dell'art. 7 del R.R. 9/2015, il materiale in esubero opportunamente caratterizzato deve essere conferito in discarica autorizzata;

12) Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune su cui l'iniziativa ricade; Tanto si doveva per il seguito di competenza."

➤ **DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE SEZIONE RISORSE IDRICHE Nota Prot. N. A00_075/Prot/15596 27/12/2021**

"In riferimento al procedimento di cui all'oggetto, ed agli elaborati di progetto ad esso relativi, resi disponibili per la consultazione al link:

<http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/AutorizzazioneUnica>, si precisa quanto di seguito.

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento - impianto eolico, proposto dalla Società Agricola Pinto, ubicato nel territorio del Comune di Lucera (FG), in località Vaccarella.

Il lay-out di impianto è costituito da n.1 aerogeneratore del tipo LTW90 con potenza nominale unitaria di 1.0 MW, diametro del rotore pari a 90,3 m ed altezza al mozzo pari a 80 m. Dal punto di vista urbanistico l'intervento ricade in zona agricola secondo la classificazione riportata nello strumento urbanistico vigente.

L'aerogeneratore sarà collegato alla linea di distribuzione elettrica di Media Tensione a 20 kV mediante:

- la costruzione di circa 840 m di elettrodotto in cavo aereo e di circa 225 m in cavo interrato, per un totale di circa 1065 m;
- un dispositivo di sezionamento da palo;
- la realizzazione di una cabina di consegna.

L'area interessata dall'intervento è tipizzata come zona agricola dallo strumento urbanistico vigente ed è censita al NCT ai Fogli di mappa nn°56-57-58 del Comune di Lucera.

In tali aree il vigente Piano di Tutela delle Acque non prevede vincoli, pertanto, limitatamente alla compatibilità con il PTA, **nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto**, avendo cura, durante la loro esecuzione, di adottare le seguenti precauzioni di

carattere generale:

- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016."

➤ **Comando Scuole A.M._3^ Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio Sezione Coordinamento del Territorio con comunicazione prot. M_D ABA001 REG2022 0015498 28-03-2022**

"Parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per l'esecuzione dell'impianto eolico specificato in oggetto, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:

- Per ciò che concerne la segnaletica diurna e notturna e la rappresentazione cartografica degli ostacoli, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare n. 146/394/4422 in data 09 agosto 2000 dello Stato Maggiore Difesa. In particolare, al fine dell'aggiornamento della cartografia aeronautica, si richiama l'attenzione sull'obbligo di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 gg. prima dell'inizio dei relativi lavori.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 177/2012, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx".

➤ **Ministero della Cultura- soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, Prot. MIC|MIC_SABAP-FG|23/03/2022|0003135-P|**

".....Con riferimento alla procedura autorizzatoria indicata in oggetto e facendo seguito alla nota di codesta Regione Puglia prot. N. 2246 del 15/03/2022, acquisita in data 16/03/2022 al numero 2921, con cui è stata indetta Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 ter, comma 4, della legge numero 241/1990 e ss.mm.ii., si rappresenta che questa Soprintendenza ha già formulato le proprie valutazioni di competenza con propria nota prot. 4803 del 5/06/2019 che si confermano unitamente alle prescrizioni di natura archeologica in essa richiamate e che di seguito si riportano:

- al fine di evitare danneggiamenti dell'eventuale patrimonio culturale sottostante il piano di campagna attuale, tutti i lavori di scavo previsti, comprensivi di realizzazione del cavidotto e installazione dell'area generatore, in loc. Vaccarella siano seguiti con l'assistenza archeologica continuativa;
- qualora durante i lavori di realizzazione delle opere dovessero aver luogo rinvenimenti di caratteri archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/2004, il Soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza con i provvedimenti di competenza.

Si rappresenta inoltre che, nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati.

La Direzione Lavori è tenuta a comunicare preventivamente e per iscritto alla Scrivente la data di inizio lavori, allo scopo di consentire a questa Soprintendenza di fornire, in corso d'opera, le indicazioni necessarie per una corretta esecuzione dell'intervento, nonché il nominativo del soggetto incaricato dell'assistenza archeologica. Al termine dei lavori a norma dell'articolo 250 del DPR 207/2010, dovrà essere predisposta a cura del DL una relazione finale tecnico-scientifica corredata da documentazione grafica e fotografica dello Stato del manufatto prima, durante e dopo i lavori..."

➤ **DIPARTIMENTO Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria nota prot. AOO_108/PROT - 26/05/2021-0009743**

"In riferimento alla Vs. nota Prot. 4565 del 03/05/2021 con la quale si convocava nuova riunione della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi per il giorno 01/06/2021, con la presente, a conferma della nota già inviata in data 14/03/2019 prot. 5854, si conferma la propria non competenza nel procedimento di cui all'oggetto in quanto, dalla documentazione disponibile sul portale www.sistema.puglia.it, non si rilevano interferenze delle opere in progetto con aree del demanio armentizio per le quali è competente questo ufficio."

➤ **SNAM RETE GAS S.p.A., nota prot. AOO_159/PROT - 20/02/2019-876**

“Con riferimento alla lettera della Regione Puglia del 12/02/2019 - rif. I prot. 000678 riguardante le opere in oggetto - Vi comunichiamo che sulla base della documentazione in nostro possesso, i lavori descritti in oggetto NON interferiscono con Impianti di nostra proprietà

A disposizione per eventuali ulteriori informazioni resta inteso che, qualora in sede di conferenza siano apportate modifiche o varianti al progetto iniziale la scrivente società dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare l'eventuale interferenza delle nuove opere con gli esistenti gasdotti.”

➤ **L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot.n. 8332 del 24.03.2022**

“Come riferimento alla procedura autorizzativa indicata in oggetto, e alla nota di codesta Sezione Regionale prot. N.n. AOO_159/PROT/15/03/2022/0002246, acquisita agli atti n. 7328 del 15.03.2022, e Relativa alla conferenza di servizi convocate il giorno 06.04.2022, nella quale si invita questo Ente a rendere/confermare il proprio parere in ordine alle opere previste nel procedimento, Con la presente nota si confermano le valutazioni di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale già formalizzate a codesta sezione e alla Società Proponente con nota prot. N. 6718 del 31.05.2019 e nota prot. N. 13686 del 11.05.2021.”

➤ **L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot.n. 13686 dell'11.05.2021**

“...In considerazione di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti complessivamente acquisiti e valutati, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene di esprimere parere di compatibilità della progettazione definitiva delle opere di cui alla procedura in oggetto con la N.T.A. del Piano di Bacino di Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto, a considerazione che, nella successiva progettazione esecutiva delle stesse opere, siano integrate le seguenti prescrizioni costruttive:

- *in corrispondenza della prevista intersezione tra il cavidotto interrato e il corso d'acqua episodico interferente, sia confermata la risoluzione dell'interferenza mediante l'utilizzo della tecnica T.O.C. per la posa in opera dello stesso cavidotto, prevedendo i pozzetti di ingresso/uscita della trivellazione esternamente alle aree classificate ad Alta Pericolosità Idraulica (A.P.)”nella Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.)- Assetto idraulico, adottata con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale n. 461 del 7.12.2017, e prevedendo profondità di trivellazione tale da non risentire degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici contempo di ritorno duecentennale; al termine dei lavori si ripristini l'iniziale altimetria dei luoghi*
- *in corrispondenza della prevista intersezione tra la nuova viabilità di progetto per l'accesso all'aereogeneratore e il corso d'acqua episodico interferente, di cui al punto precedente, siano previste nel progetto adeguate opere di presidio idraulico della stessa viabilità atte a garantire la continuità idraulica dello stesso corso d'acqua episodico (prevedendo ad esempio l'installazione di un tubazione scatolati o in PeAD), opportunamente dimensionate, in modo da far defluire in condizioni di sicurezza idraulica, con adeguato franco, le portate di piena calcolate con tempo di ritorno di 200 anni nello studio idraulico idrologico a firma del geologo Luca Salcuni;*
- *per il nuovo palo di sostegno (in sostituzione di quello esistente) del cavidotto aereo, previsto nel punto di connessione alla rete esistente Mezzano – DP60-34801, siano realizzate adeguate opere fondazionali, con idonei materiali resistenti alla presenza di acqua e ben attestate nel sottosuolo, fino a profondità tali da non essere influenzate, dal punto di vista della staticità, da possibili allagamenti verificabili nell'area di realizzazione.*

Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale nell'eventuale atto autorizzativo finale delle opere stesse.

1. Si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
2. gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
3. Il materiale di risulta, qualora non utilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.

Resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio dell'impianto Eolico di progetto e delle opere connesse, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di dissesto dell'area di intervento;

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale; sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti per quanto attiene la valutazione complessiva, compresa quella relativa all'applicazione del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, con riferimento agli interventi in progetto"

➤ **Arpa Puglia, nota prot.n.39930 del 31.05.2021**

"Premesso che:

- con nota PEC n.2149 del 16-5-2019, acquisita al protocollo ARPA n.37762 del 16-5-2019, codesta Autorità Competente invitata questo dipartimento provinciale alla CdS per la valutazione di competenza in relazione alla procedura in oggetto.
- Con nota n.43679 del 10-6-2019, che si allega, si trasmetteva la valutazione di competenza conclusiva.

Tutto ciò premesso si conferma la valutazione già espressa che a buon conto si allega.

Premesso che:

- con nota PEC n.2149 del 16-5-2019, acquisita al protocollo ARPA n.37762 del 16-5-2019, codesta Autorità Competente invitata questo dipartimento provinciale alla CdS per la valutazione di competenza in relazione alla procedura in oggetto.

Visto e considerato quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:

- l'art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
- l'art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 del D.P.R. n.120/2017
- l'art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i
- l'art. 28 della L.R. 11/2001 e s.m.i.
- l'art. 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998
- l'art. 27 del D.P.R. 380/2001

Preso atto:

- Che il progetto sinteticamente consiste nella installazione di n. 1 aerogeneratore della potenza massima di 1 MW, da ubicarsi nel Comune di Lucera (FG) in loc. "Vaccarella".
- Le caratteristiche dell'aerogeneratore indicate nella documentazione di progetto sono: LEITWIND LTW90 potenza 1MW, diametro rotore m.90,3, altezza mozzo m.80.

Valutata la documentazione progettuale, acquisita dal sito istituzionale in data 7-6-2019, per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza in relazione agli spetti emissivi nell'ambiente si ritiene che non vi siano motivi ostativi alla proposta di intervento in oggetto a condizione che siano adottate le seguenti prescrizioni:

1. La progettazione è stata condotta per l'installazione di un aerogeneratore della potenza massima di 1

MW, marca LEITWIND, modello LTW9, diametro rotore m.90,3, altezza mozzo m.80, altezza complessiva m.125,15, velocità di rotazione 15 rpm. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata delle distanze reciproche o delle distanze da ricettori e strade. Pertanto, qualora l'impianto sia autorizzato, **in fase realizzativa non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore, pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica.**

2. Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al ricettore che ne subisce l'impatto.
3. Il D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso D.M. all'allegato 2 punto 3 prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica". La società proponente dovrà indicare proposte di misure di mitigazione e/o compensazione avallate dall'Amministrazione Comunale e inserite nel provvedimento di autorizzazione.
4. Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva e di realizzazione dell'opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.).
5. Il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87 /101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).
6. Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere dovranno adottarsi misure di mitigazione in particolare: ridurre la velocità di transito dei mezzi lungo le strade di accesso al cantiere; effettuare la lavatura delle ruote dei mezzi pesanti in uscita dalle aree di cantiere e umidificare il terreno delle aree e piste di cantiere e dei cumuli di inerti; ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e utilizzare mezzi di grande capacità, per limitare il numero di viaggi; utilizzare mezzi telonati e umidificare il materiale; evitare qualsiasi attività di combustione all'aperto.

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni.

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione in questione."

➤ **Marina Militare – Comando marittimo Sud Taranto, nota pec prot.n.10791 del 21.03.2022**

"In riscontro alla nota in riferimento e), con la quale la Regione Puglia ha convocato una conferenza di servizi tematica per il giorno 06 aprile p.v. afferente la realizzazione del progetto indicato in argomento, si comunica

che questo Comando Marittimo – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – conferma le proprie favorevoli determinazioni già partecipate con il foglio in riferimento d).”

➤ **Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Struttura Territoriale Puglia, CDG.ST BA.REGISTRO UFFICIALE.U.0671028.25-10-2021**

“Con riferimento alla nota Prot. 159/2021/0004565 del 3.05.2021 pervenuta tramite Pec in data 04.05.2021 (con Prot. ANAS CDG-0276708-I del 05/05/2021), avendo esaminato l’elaborato planimetrico si comunica che si comunica che l’area interessata dall’intervento non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, nè, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.

Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che Anas S.p.A. non esprimerà alcun parere in merito EO autorizzazione”.

➤ **ASL Foggia, pec del 8.04.2022**

“Comunica l’assenza di vincoli nell’area interessata dell’intervento”.

➤ **Regione Puglia - Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana sezione urbanistica servizio osservatorio abusivismo e usi civici, nota prot. AOO_079-01/06/2021/6687**

“Si fa riferimento alla nota prot. n. A0159/4565 del 03.05.2021, acquisita al prot. n. AOO 079/5238 del 04.05.2021 e prot. N. A0159/5391 del 20.05.21, acquisita al prot. N. A00079/6210 del 24.05.2021, relativa al procedimento indicato in oggetto.

*Preliminarmente si rappresenta che, con riguardo ai procedimenti autorizzativi di cui all’oggetto, come già più volte evidenziato, afferisce alla competenza del Servizio scrivente il rilascio dell’**attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, premi apposta richiesta** (per i soggetti esterni all’amministrazione regionale che non siano Enti, Pubb. Amm/ni ecc., il modello di domanda è scaricabile dal sito istituzionale regionale) **comprensiva della puntuale specificazione dei dati catastali di tutti i terreni interessati dagli interventi e opere connesse.***

la normativa in materia di usi civici, infatti, non contempla il rilascio di autorizzazioni, intese, connessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, sia pure nell’ambito di procedimenti V.I.A./A.I.A ecc.

In particolare si rappresenta che le terre gravate da uso civico disciplinate dalla legge speciale (L.n.1766/1927), non possono essere sottoposti a mutamenti di destinazione se non previa autorizzazione di questa amministrazione regionale, non sono espropriabile, e ai sensi dell’art.tre della L. n. 168 2017 non sono alienabili, divisibili, usucabili.

Inoltre la particolarità del regime a cui sono sottoposti i beni in esame determina che, al di fuori dei procedimenti di liquidazione dell’uso civico e prima del loro formale completamento, ehm la preminenza del pubblico interesse che ha impresso al bene immobile il vincolo dell’uso civico ne vieta ogni circolazione (secondo giurisprudenza consolidata).

Ogni richiesta non debitamente formulata o proposta in tempi che non consentono ai funzionari di effettuare lo doverose ricerche documentali la fine del rilascio della certificazione di competenza, non potrà essere evasa e, di tanto, nessuna responsabilità può essere ascritta alla struttura, né l’eventuale mancato riscontro in alcun modo è da considerarsi quale silenzio assenso o come acquisita autorizzazione, intesa, concessione, licenza, parere, concerto, nulla osta ho ha senso comunque denominato.

*Poiché l’attestazione di cui alla L.R. n. 7/1998, certificando la natura dei terreni interessati dagli interventi proposti, costituisce **pre-requisito** logico per l’eventuale avvio dei procedimenti di cui al D.Lgs. n. 387/2003, appare opportuno che la verifica della sussistenza di tali presupposti, anche a fini di economia procedimentale, venga effettuata a cura dell’autorità procedente, ed in particolare del responsabile del procedimento, già in*

fase iniziale. tanto eviterebbe il rischio di aggravare inutilmente l'iter procedurale laddove si riscontrino poi, in fase conclusiva, la presenza di vincoli demaniali sulle aree interessate che, a termini di legge, sono intangibili e indisponibili fino a che non intervenga eventuale provvedimento di sistemazione demaniale o di autorizzazione al mutamento di destinazione a conclusione di apposito procedimento disciplinato dalla vigente normativa in materia di usi civici.

Si evidenzia, altresì, che laddove i terreni risultino gravati da usi civici (e conseguentemente sottoposti anche a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004), l'eventuale realizzazione di interventi a seguito di provvedimento autorizzativo regionale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero di parere endoprocedimentale è espresso da codesta Sezione, comporta che gli stessi sono da ritenersi illegittimamente realizzati in carenza dei presupposti di legge.

Poiché, i terreni coinvolti dall'intervento, secondo quanto riportato nella suddetta nota, appaiono interessare il Comune di Lucera, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti del servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniali di cui alla legge 1766/1927, R.D. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che per il Comune di Lucera non risultano terreni gravati da Uso Civico.

Si evidenzia, altresì, laddove gli interventi delle opere connesse a farsi interessano comuni non compresi nell'elenco aggiornato dicembre 2020, come il Comune di Lucera, già trasmesso con nota protocollo numero 2000 del 22.02.2021, ripartiti per aree (ex) provinciali, con territorio non gravato da usi civici, consultabile e scaricabile dal sito web della regione al seguente link: <https://www.regione.puglia.it/web/usi-civici/comuni>, è necessario inoltrare **allo scrivente servizio apposita richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'articolo 5 comma due della legge 7/98, necessaria per consentire al competente Servizio il rilascio della relativa certificazione.**"

➤ **Dipartimento Bilancio, Affari Generali E Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot.n. 5576 del 25.03.2022**

"..ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, a condizione che, prima dell'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, sia trasmesso apposita dichiarazione di manleva al fine di esonerare la Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in merito a rideterminazioni delle indennità di espropriazione e/o di occupazione temporanea depositate, anche in seguito a procedimenti giudiziari, richieste dagli aventi diritto, in quanto l'opera di cui all'oggetto si configura non come "opera pubblica", bensì come "opera di interesse pubblico", cioè finalizzata al soddisfacimento di un interesse della collettività, che vede come Soggetto Attuatore/promotore dell'espropriazione e Beneficiario dello stesso esproprio questa Società, in qualità di soggetto privato, che garantisce la copertura finanziaria per gli immobili da asservire e/o da acquisire al suo patrimonio con le proprie risorse finanziarie con allegati documento di identità, fotocopia del codice fiscale del sottoscrittore e visura camerale.

➤ **"Comune di Lucera, Sezione Urbanistica-SUAP, nota prot.n.21100 del 06.05.2022**

"..Per quanto sopra esposto il sottoscritto ing. Pietro Savoia, in qualità di Dirigente del V Settore in merito alle compensazioni ambientali e territoriali, ritrasmette quanto già condiviso tra la Società Agricola Pinto sas- Lucera E l'amministrazione comunale nell'incontro del 3.09.2021 (giusto verbale trasmesso acqua destra regione il 10.09.2021 protocollo 40838 che si allega alla presente), riconfermando il parere tecnico con prescrizioni rilasciato dall'ufficio SUAP dell' 8.07.2019 protocollo 37169, Per le opere di che trattasi e ed alle ulteriori prescrizioni/condizioni di tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza."

➤ **"Comune di Lucera, Sezione Urbanistica-SUAP, nota prot.n.con nota prot.n. 37169 del 08.07.2019**

"Pertanto, nell'ambito delle proprie competenze, **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** all'iniziativa presentata dalla Società Agricola Pinto alle seguenti condizioni:

- Tra la società ed il Comune di Lucera, sia regolarmente l'erogazione e le modalità di attuazione delle misure compensative ambientali da riconoscere. tali misure compensative sono giustificate

dalla circostanza che, l'agro del Comune di Lucera, e ricco di segnalazioni archeologiche di notevole rilevanza storico-culturale, che con la eventuale realizzazione delle opere annesse all'impianto e relative connessioni si troverebbero inserite in un contesto ambientale a loro non congeniale. tale eventualità comprometterebbe la possibilità di studi e scavi archeologici e una successiva fruizione turistica dell'area stessa.

- *Siano acquisiti tutti i NN.OO. degli Enti/Uffici coinvolti (Provincia di Foggia ecc.) nel relativo procedimento di approvazione della pratica in argomento. si chiede espressamente che l'Autorità di Bacino si esprima nella ammissibilità dell'intervento per la quale parte che inerisce vincoli PAI-art. 6-10 delle NTA (qualora non ha ancora ottenuto);*
- *Sia valutata bene la collocazione dell'area generatore/reti di connessione di che trattasi, il cui posizionamento potrebbe generare contrasto con altri eventuali impianti autorizzati in regime di autorizzazione unica;*
- *Venga rinviata alla Regione Puglia la valutazione sulla eventuale sovrapposizione ed interferenze tra l' aerogeneratore/reti di connessione, oggetto della presente conferenza ed altre proposte presentate nell'ambito del Comune di Lucera. tutto ciò soprattutto in relazione alle disposizioni di cui alla Conferenza di Direzione n.2 del 16.01.2012. Per le precedenti motivazioni, sarebbe opportuno convocare anche altre Società che hanno presentato progetti o che hanno già ottenuto l'Autorizzazione Unica Regionale di impianti eolici nel Comune di Lucera.;*
- *La realizzazione di eventuali volumetrie connesse all'impianto e ricadenti nel Comune di Lucera, siano assoggettate al rispetto di tutte le norme che ne regolano la fattispecie (stradali, regionali e locali), compreso quelle del Codice della Strada e siano assoggettate al rilascio del relativo Permesso di Costruire da parte del Comune di Lucera ad esito positivo della Conferenza di Servizi, qualora esplicitamente indicato nell'ambito dell'Autorizzazione Unica;*
- *La compatibilità delle opere previste su aree assoggettate al vincolo di cui in premessa, con le relative direttive di tutela, si è valutata dagli enti/uffici preposti alle loro salvaguardia e quindi al rilascio del relativo atto di assenso;*

Qualora la società dovesse ottenere l'Autorizzazione Unica Regionale dovrà rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- *l'aereogeneratore dovrà essere collocato ad una distanza non inferiore a 150 m dalle strade pubbliche;*
- *deve essere assunta una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento;*
- *in fase di cantiere dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti volti a minimizzare le emissioni di polveri: imponendo basse velocità dei mezzi; utilizzando acqua per bagnare le aree di lavoro e le strade; le piste saranno inoltre rivestite da un materiale inerte a granulometria grossolana che limiterà l'emissione di polveri;*
- *durante la fase di cantiere e di dismissione, per evitare o limitare il disturbo indotto per emissioni acustiche e di vibrazioni ai residenti nelle aree limitrofe, si eviterà l'esecuzione dei lavori o il transito degli automezzi durante le ore di riposo;*
- *gli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto eolico verranno adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti";*
- *rimozione completa al termine della vita utile dell'impianto delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la norma vigente;*

- *l'aereo generatore dovrà essere realizzato ad una distanza da unità abitative, non inferiore ai 200 m;*
- *deve essere posta attenzione alla stabilità dei pendii evitando attività che possano innescare fenomeni di erosione;*
- *Eventuali opere inerenti strutture pubbliche comunali (viabilità ed altro) siano eseguite a perfetta regola d'arte ed in particolare così come previsto dal nuovo Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27.10.2014 avente per oggetto "Regolamento per l'esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale";*
- *Eventuale occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lucera e che comporti o meno la costruzione di manufatti, è soggetta a preventiva concessione/autorizzazione da parte dell'Ente, così come disciplinato dal regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con Deliberazione Consiliare n.70 del 26.09.2013.*
- *durante la esecuzione delle opere sia garantita la pubblica e privata incolumità dei cittadini e l'esatta osservanza delle norme di sicurezza;*
- *L'inizio dei lavori sia subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione unica regionale, nonché di tutti gli atti di assenso da parte degli enti/uffici coinvolti nel procedimento di approvazione delle opere in questione e degli atti di assenso da parte dei privati proprietari dei suoli eventualmente interessati dalle opere.*

Con riferimento a quanto richiesto da protesta Regione con la precitata nota di convocazione del 16.05.2019 prot. N.26831 E successiva nota di rinvio del 05.06.2019, giusto prot. N. 31113 del 05.06.2019, ed in particolare laddove viene chiesto di procedere ad un'attenta valutazione del progetto definitivo dell'iniziativa, con riferimento al piano di dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi, Avendo riguardo alla stima dei costi di dismissione e di ripristino ed alla congruità, ai fini delle determinazioni della cauzione o fidejussione a garanzia dell'effettiva esecuzione degli interventi previsti che, in ogni caso non potrà essere inferiore alla nuova misura stabilita, si precisa quanto segue:

- *quest'ufficio anche a seguito di indagini di mercato presso impianti di smaltimento ritiene sottostimato il costo complessivo di € 34.040,00 per lo smaltimento e il ripristino dello Stato dei luoghi determinato dal richiedente, mentre considera congruo quello di € 150.000,00 per l'intera operazione (decomposizione, smaltimento e ripristino stato dei luoghi dell'intero impianto);*
- *per quanto concerne la richiesta fatta dalla Regione Puglia circa l'indicazione delle opere che l'amministrazione comunale vuole che si realizzino come misure compensative, l'amministrazione nel riservarsi di indicarle in maniera puntuale in una fase successiva, anche in considerazione di una loro previsione nella programmazione delle opere pubbliche comunali, in linea generale vuole che tali compensi vengano utilizzati per: 1) opere di mitigazione e riqualificazione ambientale; 2) opere finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali; 3) opere finalizzate alla ricerca, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici, 4) altre opere che perseguono finalità simili a quelle di cui ai punti che precedono e comunque rientranti tra quelle ammesse a compensazioni ambientali dalla norma regionale emanati le linee guida nazionali, il tutto nella misura massima prevista dalle disposizioni che regolano la fattispecie.*

Si precisa: 1) che il comune resta sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giuridica che per dato o per fatto del presente parere potesse per venirgli da terzi, intendendosi che il parere viene concesso senza pregiudizio e limitazione dei diritti dei terzi...."

➤ **Terna S.P.A. nota pec prot.n. 341718 del 20.04.2022**

“Con riferimento alla Vs. comunicazione di Indizione di Conferenza dei Servizi per il giorno 06/04/2022 (ns. prot. TERNA/ A20220022774 del 16.03.2022), Vi comunichiamo che, in base alla normativa vigente, le richieste di connessione, formulate dal soggetto richiedente, sono presentate:

- a Terna per gli impianti di potenza di connessione maggiore o uguale a 10 MVA;
- all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale per gli impianti di potenza di connessione inferiore a 10 MVA.

Per quanto sopra, con riferimento all'impianto in oggetto, potrete rivolgerVi per competenza alla Società e-distribuzione.

Facciamo inoltre presente che, non avendo visibilità sulla STMG rilasciata dalla Società e-distribuzione, sarebbe opportuno verificare che in tale STMG non siano previsti eventuali potenziamenti sulle linee RTN. Se così non fosse e cioè se fossero presenti opere sulla RTN, rappresentiamo la necessità di ottenere opportunamente benestare di Terna su qualsiasi progetto che prevede opere RTN per garantire la verifica di rispondenza ai requisiti delle opere di Rete di cui al Codice di Rete e conseguente rilascio del parere tecnico, che dovrà essere acquisito nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui al D.lgs. 387/03.

Infine Vi ricordiamo che le aree destinate all'installazione dell'impianto non dovranno interessare le fasce di servitù degli elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), tenendo conto che:

- tali fasce sono destinate a consentire l'ispezione e la manutenzione delle linee, e quindi il transito e la sosta dei nostri mezzi; tali attività non dovranno essere impedito o rese più difficoltose o gravose dalla realizzazione ed esercizio dei nuovi impianti nella predetta fascia; - i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11- 48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.”

➤ **L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC, con nota acquisita dalla Provincia di Taranto Protocollo n. 45630 del 13/04/2022**

“...Ciò stante:

- l'altezza dell'aerogeneratore di progetto dovrà essere ridotta di m. 21,15 AGL, in modo da non interferire con la predetta Superficie, la cui quota è posta a m. 201,00 AMSL;
 - codesta Società dovrà verificare preventivamente con ENAV che la Torre eolica in argomento, anche con la riduzione di altezza, non comporti disturbo agli apparati di cui sopra, dovuti agli effetti elettromagnetici cumulativi con gli aerogeneratori già esistenti nel luogo.
- a) Dopo aver accertato con il predetto Ente che l'installazione dell'aerogeneratore non comporta ulteriori implicazioni, dovute ad effetti cumulativi di disturbo ai sistemi COM/NAV/SUR di competenza ENAV, codesta Società dovrà provvedere: ad apporre, a propria cura e spese, all'aerogeneratore in argomento la segnaletica:
- **cromatica diurna**, mediante colorazione della parte esterna delle pale con tre bande alternate di colore rosso-bianco-rosso. La larghezza di ciascuna banda dovrà essere pari ad 1/7 della lunghezza della pala, in conformità a quanto previsto dalla CS ADR-DSN.Q.845 di cui al “Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014)”, consultabile dal seguente link <https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-aerodromes-regulation-eu-no-1392014>;
 - **luminosa notturna**: costituita da luci di colore, numero, posizione ed intensità luminosa conformi

alla CS ADR-DSN.Q.851, di cui alla citata Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014). Le luci dovranno lampeggiare sempre simultaneamente.

La segnaletica notturna dovrà essere dotata di gruppi di continuità e sensore di segnalazione guasto lampade. Dovrà essere definito, sempre da parte di codesta Società, un piano di manutenzione che preveda, comunque, la sostituzione della lampada al raggiungimento dell'80% della durata prestabilita. Qualora la segnaletica luminosa si interrompesse e non venisse ripristinata entro 24 ore, codesta Società lo dovrà comunicazione all'ENAC - Direzione Aeroportuale Puglia - Basilicata e all'ENAV, per l'emanazione del necessario NOTAM, indicando anche la data del ripristino della funzionalità della stessa segnaletica che, comunque, dovrà avvenire in tempi brevi. Anche i mezzi necessari (gru, ecc...) per l'installazione dell'aerogeneratore, dovranno essere dotati della necessaria segnaletica al raggiungimento dei 100 metri di altezza dal suolo;

- b) a comunicare all' ENAV, ai fini della pubblicazione degli ostacoli in AIP-ITALIA, la data di inizio lavori con un preavviso di almeno tre mesi e contestualmente trasmettere i seguenti dati definitivi dell'aerogeneratore:*
- posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS-84;*
 - altezza massima dello stesso (torre + pala);*
 - quota s.l.m. al top (altezza massima + quota terreno);*
 - data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa prescritta.*

Si evidenzia infine che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 712 del Codice della Navigazione, eventuali conseguenze derivanti dall'inadempimento alle suddette prescrizioni rientrano nelle responsabilità di codesta Società.

Fermo restando quanto sopra, codesta Società dovrà inoltre acquisire il parere dell'A. M., Comando Squadra Aerea, per gli aspetti inerenti ad eventuali interferenze che la struttura può comportare alle Procedure Strumentali di Volo da e per l'aeroporto di Foggia

ENAV, provvederà ad inserire il predetto impianto eolico nel proprio data base e alla pubblicazione dello stesso in AIP-ITALIA nonché, conformemente a quanto previsto nel EU- REG 373/2017, gestirà la sicurezza tecnico-operativa di propria competenza stabilendo, ove necessario, collegamenti formali con tutte le parti interessate che possono incidere direttamente sulla operatività dei propri servizi.

In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC, articolo 50, comma 1, lettera e), la presente valutazione comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione da parte di codesta Società, che può avvenire anche online con il codice "N50-5".

➤ Dipartimento Bilancio, Affari Generali E Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Autorità Idraulica, nota prot.n.13236 del 26.07.2022

“...Considerato che:

- il Servizio Autorità Idraulica, nella riunione del 27/05/2021, ha ritenuto che la norma di riferimento come recentemente integrata dalla D.G.R. n.1675/20, debba essere integrata e/o rettificata prevedendo in particolare che nel limite areale dell'alveo fluviale in modellamento attivo, i nuovi interventi, dovranno essere accompagnati da uno studio idrologico e idraulico che dimostri compiutamente l'assenza di effetti sul regime idraulico del corpo idrico e delle sue pertinenze;*
- secondo quanto disposto dal Servizio Autorità Idraulica, le conclusioni e gli indirizzi e le procedure contenute nel verbale della riunione sottoscritto in data 27/05/2021 sono da applicare nelle more della eventuale revisione della D.G.R. n.1675/20;*

Considerato altresì che:

- *la cabina di consegna, un tratto della nuova viabilità di servizio, del cavidotto interrato e della nuova linea aerea risultano in parte ubicati all'interno delle fasce di rispetto di cui alla definizione dell'alveo di modellamento attivo;*
- *l'Autorità di Bacino Distrettuale ha definito le aree a diversa pericolosità idraulica relative ai corsi d'acqua che interferiscono con le opere in progetto (rif. perimetrazioni PAI dell'AdB Distrettuale); in particolare un tratto della viabilità di servizio da realizzare ex novo, del cavidotto interrato e della nuova linea aerea ricadono all'interno di tali aree;*
- *con pec del 08/07/2022 il proponente ha trasmesso una nuova relazione di compatibilità idraulica prevedendo, in corrispondenza dell'interferenza della nuova strada con il reticolo idrografico, la realizzazione di un manufatto di attraversamento di larghezza 2 metri e altezza 1 metro dimensionato secondo la portata con tempo di ritorno di 200 anni determinata mediante il metodo SCS-CN con riferimento al parametro CNIII;*
- *secondo il progettista, dalla modellazione idraulica post-operam (effettuata con il nuovo manufatto di attraversamento), "si evince che la portata di piena con tempo di ritorno di 200 anni non produce effetti negativi nelle aree adiacenti, il franco di sicurezza è rispettato e il regime di deflusso non viene modificato..." (rif. relazione di compatibilità idraulica trasmessa con pec del 08/07/2022);*

Alla luce di quanto detto e con riferimento all'art. 2 del R.D. n. 523/1904, questa Sezione, unicamente sotto l'aspetto idraulico, esprime parere favorevole, alla realizzazione dell'intervento in progetto (rif. strati informativi riportati sul sistema puglia) con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/proprietaria dell'impianto eolico, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva:

- 1. in corrispondenza dell'interferenza tra la nuova strada di progetto e il reticolo idrografico dovrà essere realizzato un manufatto di attraversamento così come previsto nella nuova relazione di compatibilità idraulica prevedendo altresì se necessario, lungo la strada lato monte, due tratti di canalette che siano in grado di intercettare i deflussi provenienti da monte e convogliarli all'interno dell'attraversamento stesso; in ogni caso la soluzione progettuale adottata non dovrà in alcun modo alterare, modificare o ostacolare i deflussi ordinari e di piena relativo al reticolo idrografico suddetto né modificare, a monte e a valle, le aree a pericolosità idraulica del PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale;*
- 2. i cavidotti, in corrispondenza delle interferenze con i reticoli idrografici/corsi d'acqua riportati su cartografia IGM in scala 1:25000 e sulla carta Idrogeomorfologica, dovranno essere realizzati mediante tecnica T.O.C. posando la tubazione ad una profondità tale che la distanza tra il fondo dell'alveo o delle opere di attraversamento esistenti (tombini/ponticelli ubicati lungo la viabilità interessata dal tracciato del cavidotto) e la generatrice superiore della tubazione, lungo tutto l'alveo, non sia inferiore a 2 (due) metri. Inoltre non deve essere alterata in alcun modo la funzionalità idraulica dei corsi d'acqua o creato alcun elemento perturbativo dell'attuale sezione idraulica; qualora necessario va adottato ogni utile accorgimento progettuale a protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena dei corsi d'acqua, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo; i pozzetti dovranno essere posizionati ad una distanza minima in destra e sinistra idraulica di 10 metri, dal piede esterno delle sponde/rive incise/cigli spondali/argini o, qualora assenti, dall'asse dei reticoli idrografici/corsi d'acqua;*
- 3. per il nuovo palo di sostegno della linea aerea in sostituzione di quello esistente siano previsti tutti gli accorgimenti progettuali e utilizzati materiali delle opere di fondazioni idonei a garantire la sicurezza dell'opera in presenza di allagamenti;*
- 4. il proponente/proprietario/responsabile delle opere dovrà garantire in corso d'opera la piena funzionalità del reticolo idrografico di riferimento ed il compimento dei lavori per cui viene rilasciato il suddetto parere;*
- 5. prima dell'inizio di eventuali lavori dei lavori strutturali in c.a., dovrà essere richiesta ed ottenuta, ai sensi dell'art.94 del D.P.R. 06.06.2001 nr. 380 specifica autorizzazione sismica;*

6. *prima dell'inizio dei lavori venga redatto apposito Piano di Manutenzione delle Opere, con particolare riferimento alla manutenzione e controllo periodico del nuovo attraversamento e delle opere realizzate in area demaniale, nelle fasce di rispetto e nelle fasce d'alveo attivo del reticolo idraulico di riferimento. La manutenzione delle opere realizzate resterà in capo all'istante;*
7. *le opere e tutti gli scavi, che devono essere tempestivamente richiusi, non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica dei corsi d'acqua;*
8. *i lavori, vengano eseguiti in periodi in cui non sono previste precipitazioni intense e limitando al minimo indispensabile le interferenze fra le aree di cantiere e i corsi d'acqua/reticoli idrografici. Venga comunque evitato lo stoccaggio di materiale e/o l'alloggio di manufatti temporanei all'interno dei corsi d'acqua/reticoli idrografici;*
9. *siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque; al termine della fase di cantiere venga immediatamente ripristinato lo stato dei luoghi;*
10. *il proponente/proprietario/responsabile delle opere e della loro gestione:*
 - *rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento delle opere in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori manutentivi, protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua;*
 - *rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse;*
 - *sarà l'unico responsabile dei danni che le opere eseguite possono arrecare, tanto all'Amministrazione Pubblica, quanto ai terzi e pertanto sarà tenuta ad indennizzare in proprio gli stessi;*
 - *è inoltre tenuto alla perfetta osservanza di tutte le norme e disposizioni vigenti in materia di acque pubbliche e di bonifica, specialmente per quanto riguarda il regolamento 08.05.1904 nr. 368, art. 137, Titolo IV, Capo I, che in questo atto si da come integralmente riportato, non escluse le clausole che lo comprendono;*
11. *questa Sezione è sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'area di intervento;*
12. *siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;*
13. *sia acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;*
14. *oltre alle condizioni contenute nell'autorizzazione il proponente/proprietario/responsabile è anche tenuto alla piena e puntuale osservanza delle norme ex R.D. 25.7.1904 nr. 523, come modificate con il R.D. 11.12.1933 nr. 1775 e relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche e la tutela degli aspetti paesaggistici e naturalistici;*
15. *per l'efficacia delle prescrizioni, si dispone che la Società Proponente sas provveda all'attuazione delle stesse;*
16. *Il presente parere dovrà essere esibito ad ogni richiesta di pubblici funzionari ed agenti della Forza Pubblica e tutte le spese inerenti e conseguenti al rilascio della presente autorizzazione, nonché all'eventuale sorveglianza sul corretto esercizio della stessa, sono a carico del richiedente.*

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- l'Ufficio per le Espropriazioni, Servizio Gestione Opere Pubbliche, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, con nota prot. n. 5576 del 25.03.2022, acquisita

al prot.n.2660 del 28.03.2022, rilasciava il parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;

- questa Sezione Transizione Energetica con note dal prot. n. 9340 al numero 9342 e dal n. 9344 al numero 9346 del 20.09.2022 e con nota prot.n.9706 del 29.09.2022, trasmetteva la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai singoli proprietari interessati.
- Decorso il termine dei 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alle note dal prot. n. 9340 al numero 9342 e dal n. 9344 al numero 9346 del 20.09.2022 e alla nota prot.n.9706 del 29.09.2022, non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società con nota acquisita al prot.n.13064 del 29.11.2022 ha trasmesso:

- ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*;
- ✓ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- ✓ dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- ✓ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- ✓ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- ✓ dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, da effettuarsi sul sito pago PA al link: https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/riciestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=IMPIANTI_ENERGIA_FONTI_RINNOVABILI con la causale *“D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere”*;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- preso atto che con nota prot. n. 12220 del 16.11.2022 questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;

- in data 29.11.2022 la Società agricola Pinto ha sottoscritto l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 9 novembre 2022 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 024674; Con nota AOO_092 / 0003196, acquisita al prot.n.14775 del 19.12.2022, l'Ufficio Rogante della Regione Puglia trasmetteva copia dell'atto unilaterale d'obbligo, recante in sovrimpressione il numero di repertorio 024720 assegnato in data 6.12.2022 da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86.
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 3 copie dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_FGUTG_Ingresso_0088828_20221221; fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO:

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico denominato "VACCARELLA" di potenza nominale pari a 0,99 MWe, sito nel territorio comunale di Lucera (FG), località "Vaccarella" e avente le seguenti coordinate geografiche UTM - WGS 84 - 33N, a favore della società Agricola Pinto s.a.s con sede legale in Contrada Seggio, snc, Lucera (FG) e con P.IVA n. 01806560718. ;

COORDINATE UTM 33 WGS84		
WTG	E	N
1	537612,7398	4591206,7173

- una connessione in antenna dalla linea MT esistente MEZZANO -- DP60-34801 in derivazione dal nodo DP60-4-065817, alimentata dalla CP SAN SEVERO SUD, mediante costruzione di circa 950 m di cavo aereo AL 35 mmq e mt. 50 ca in cavo interrato in AL 185 mmq.;
- una cabina di consegna.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

P.O. Responsabile PAUR

Ing.Valentina Benedetto

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

Il Dirigente del Servizio Energia e

Fonti alternative e rinnovabili

Ing.Francesco Corvace

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

VISTI E RICHIAMATI:

- il **R.R. n. 24 del 30/12/2010** così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- la **D.G.R. 07.12.2020 n.1974** con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "*modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*";
- **D.P.G.R. 22.01.2021 n.22** "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*";
- il **D.P.G.R. 10.02.2021 n.45** con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "*MAIA 2.0*";
- la **D.G.R. 22.07.2021 n.1204** "*D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)*";
- la **D.G.R. 28/07/2021 n.1289** "*Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIO 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*";
- la **D.G.R. 30.09.2021 n.1576** "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n.22*"
- **l'art.23 del D.Lgs 152/2006**, "*Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti*";
- **l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006**, secondo il quale sono di competenza statale "*gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo*"

punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;

- **L'Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006**, “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art.12 c.3 del D Lgs 387/2003 poiché:

- In ordine alla procedura di **Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale**, con nota acquisita in sede d'istanza la Società proponente dichiarava “che l'impianto in oggetto non è soggetto a Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., per i seguenti motivi:
 1. non rientra al punto e) dell'Allegato IV alla parte II al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita “impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW”;
 2. non ricade in alcuna fattispecie di cui all'allegato al D.M. 30/03/2015 “Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza delle Regioni e Province autonome – Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006)”, essendo distante più di 1km da altri impianti della stessa tipologia;
 3. secondo quanto specificato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, nella circolare del 22/04/2013 prot. n. 9275 “Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati sulla terraferma. Indirizzi in merito all'applicazione della procedura di VIA”.
- la **nota n. 23/03/2022|0003135-P** con la quale Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha rilasciato il **parere di competenza favorevole con prescrizioni**;
- la **nota n. 12220 del 16.11.2022** con la quale si ritenevano **concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003, riferito all'impianto di che trattasi**;

DATO ATTO CHE:

- con la innanzi menzionata deliberazione n.1576/2021 l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione “Transizione Energetica” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del Procedimento, agli estensori del presente atto e della presupposta istruttoria non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla Società Agricola Pinto in data 29 novembre 2022

FATTI SALVI GLI OBBLIGHI IN CAPO ALLA SOCIETÀ PROPONENTE E, SPECIFICAMENTE:

- la **Società Agricola Pinto è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it** nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti

nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione;**

- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **Società Agricola Pinto** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2.

PRECISATO CHE:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. **12220 del 16.11.2022**, con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento riteneva di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, curata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, come riportata nelle premesse, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto;

ART. 2)

di provvedere al **rilascio, con salvezza di tutte le prescrizioni e condizioni imposte dagli enti intervenuti nel corso del procedimento, dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003** a favore della **Società Agricola Pinto con sede legale in Lucera Contrada Seggio P.IVA 01806560718**, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo **Eolico** denominato "VACCARELLA" di potenza nominale pari a **0,99 MWe**, sito nel territorio comunale di Lucera (FG), località "Vaccarella" e avente le seguenti coordinate geografiche UTM - WGS 84 - 33N, a favore della società Agricola Pinto s.a.s con sede legale in Contrada Seggio, snc, Lucera (FG) e con P.IVA n. 01806560718. ;

-

COORDINATE UTM 33 WGS84		
WTG	E	N
1	537612,7398	4591206,7173

- una connessione in antenna dalla linea MT esistente MEZZANO -- DP60-34801 in derivazione dal nodo DP60-4-065817, alimentata dalla CP SAN SEVERO SUD, mediante costruzione di circa 950 m di cavo aereo AL 35 mmq e m. 50 ca in cavo interrato in AL 185 mmq.;
- una cabina di consegna.

ART. 3)

di riferire che la presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto

dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune territorialmente competente, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento come da comunicazione dell'amministrazione comunale acquisita in sede di Conferenza di servizi del 10.06.2022 e tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da dgr n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

ART. 4)

La **Società Agricola Pinto** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto **dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi**, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot.n. 12220 del 16.11.2022.

ART.8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la

loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nelle Conferenze di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dal Servizio Energia e Fonti Alterative.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica Servizio Energia e Fonti Alterative e Rinnovabili si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle

strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società destinataria del provvedimento e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 37 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it ,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CTVIA;
 - o Provincia di Foggia;
 - o Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia: Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - o GSE S.p.A;
 - o InnovaPuglia spa;
 - o Comune di Lucera;
 - o Società Agricola Pinto a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento;
 - o Ufficio regionale per gli espropri
 - o Terna SpA

**La Dirigente della Sezione
Avv. Angela Cistulli**